





Zurich IDEA VALORE RENDITA Contratto di assicurazione sulla vita Rendita vitalizia immediata o differita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione separata Fondo ZED 2000
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

Indice

Scheda sintetica
Nota informativa
Condizioni contrattuali assicurazione di rendita vitalizia differita
Condizioni contrattuali assicurazione di rendita vitalizia immediata
Glossario
Modulo di proposta

Scheda sintetica Contratto di assicurazione sulla vita

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (di seguito la Società), Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 72.177.699,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 25.850.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 4.680.952,00.

L'indice di solvibilità 1,6 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 44,5 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 27,5 milioni di euro. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Idea Valore rendita".

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Fondo ZED 2000".

1.e) Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative ed è quindi pari, a partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto esclusivamente nel periodo di differimento e fin dal primo anno di durata contrattuale.

1.f) Pagamento del premio

Il contratto prevede il versamento del premio in un'unica soluzione.

Il premio unico non potrà risultare inferiore a 2.500,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

Idea Valore rendita è un'assicurazione di rendita che permette di ottenere, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, una rendita annua vitalizia differita o immediata corrisposta posticipatamente in rate semestrali.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, ove previsto, sono riportati alla Sezione E della Nota informativa "Progetto esemplificativo delle prestazioni" al fine di meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Nel caso di rendita vitalizia differita, la Società, al termine del periodo di differimento, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita annua rivalutabile annualmente.

Nel caso di rendita vitalizia immediata, la Società, immediatamente dopo il pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita annua rivalutabile annualmente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo del differimento, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Trascorso il termine del differimento non è prevista alcuna prestazione in caso di morte.

L'assicurazione di rendita immediata non prevede la prestazione in caso di decesso.

c) Opzioni contrattuali

Al termine del differimento è data facoltà al Contraente, in alternativa al pagamento della rendita vitalizia pattuita, di optare per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, alternative tra loro e rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Il contratto prevede un tasso di interesse tecnico, minimo garantito, del 2% annuo. Tale tasso viene riconosciuto, per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate, in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale assicurata. La misura annua di rivalutazione, una volta riconosciuta al Contraente, resta acquisita in via definitiva.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B "Informazioni sulle presta-

zioni assicurative e sulle garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 "Prestazioni assicurate" e 6 "Modalità di rivalutazione della rendita" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, <u>preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C "Informazioni sui costi e sul regime fiscale".</u>

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a

vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione separata "Fondo ZED 2000" Rendita vitalizia differita

Ipotesi adottate

Premio unico: euro 15.000,00 Durata del differimento: 10 anni.

Sesso ed età dell'Assicurato: maschio e femmina di 45 anni di età in corrispondenza della durata sopra definita.

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Sesso dell'Assicurato	СРМА
Maschio	1,45%
Femmina	1,45%

Si avverte che le percentuali esposte nelle tabelle sopra riportate sono state calcolate unicamente al termine del periodo di differimento.

Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico

Importi del capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1).

Sesso: Maschio

	Rendita annua (in euro)				
Età al termine del differimento	12.000,00	24.000,00	36.000,00		
55	269.820,00	539.640,00	809.460,00		
60	238.062,00	476.124,00	714.186,00		
65	204.856,80	409.713,60	614.570,40		

Sesso: Femmina

	Rendita annua (in euro)					
Età al termine del differimento	12.000,00 24.000,00 36.000,00					
55	295.419,60	590.839,20	886.258,80			
60	265.393,20	530.786,40	796.179,60			
65	233.056,80	466.113,60	699.170,40			

Assicurazione di rendita immediata vitalizia a premio unico

Importi di premio unico

Sesso: Maschio

	Rendita annua (in euro)					
Età al termine del differimento	12.000,00 24.000,00 36.000,00					
55	280.132,20	560.264,40	840.396,60			
60	247.792,32	495.584,64	743.376,96			
65	214.034,28	428.068,56	642.102,84			

Sesso: Femmina

ocsso. I cmmmi	Rendita annua (in euro)			
Età al termine del differimento	12.000,00	36.000,00		
55	304.400,40	608.800,80	913.201,20	
60	273.596,16	547.192,32	820.788,48	
65	240.321,96	480.643,92	720.965,88	

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo ZED 2000" negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,57%	3,47%*	3,16%	1,70%
2006	4,60%	3,50%*	3,86%	2,00%
2007	4,44%	3,34%*	4,41%	1,71%
2008	4,26%	3,16%*	4,46%	3,23%
2009	4,06%	2,96%*	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

II Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D – "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante legale Dett. Camillo Candia

I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornate al 1° dicembre 2010.

^{*} Al lordo del tasso tecnico del 2%

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (di seguito "La Società")-Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap. 20159. Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito Internet www.zurich-db.it - E-mail: infozed@it.zurich.com

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è una Società per Azioni di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai Rami I e V del punto A) della Tabella di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 174 del 17 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative

La durata del contratto è l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative pari, a partire dalla data di decorrenza del contratto, all'intera vita residua dell'Assicurato.

Per la tariffa di rendita vitalizia differita (tar. 6103), il Contraente può liberamente scegliere la durata del differimento con il vincolo che l'età dell'Assicurato, alla stipula della polizza, sia maggiore di 35 anni e inferiore a 84 anni, ed al momento di inizio di erogazione della rendita, sia maggiore di 45 anni e minore di 85 anni e che la durata del differimento stesso sia compresa tra 1 e 10 anni. La scelta della durata del differimento va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

Per la tariffa di rendita vitalizia immediata (tar. 6104), è previsto, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento, immediatamente dopo il versamento del premio unico, della prestazione contrattualmente prevista. L'età alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 45 e 85.

Idea Valore Rendita prevede le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

Nel caso di assicurazione di rendita vitalizia differita:

il contratto prevede, in caso di vita dell'Assicurato, il pagamento al termine del periodo di differimento, di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente.

Nel caso di assicurazione di rendita vitalizia immediata:

il contratto prevede il pagamento, immediatamente dopo il versamento del premio unico, di una rendita annua vitalizia rivalutabile annualmente.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

Prevista solo nel caso di assicurazione di rendita vitalizia differita; in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo del differimento, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate principali sono fornite nell'articolo 1 "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali relative a ciascuna tariffa prescelta.

OPZIONI DI CONTRATTO

Il contratto prevede, al termine del differimento, la facoltà da parte del Contraente di optare, in alternativa al pagamento della rendita vitalizia pattuita, per la corresponsione di una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia alternative tra loro e rivalutabili di anno in anno:

- a) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
- b) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato fino a che questi è in vita.

L'opzione in rendita, in qualsiasi forma, non è riscattabile.

Maggiori informazioni sulle opzioni contrattuali sono fornite nell'articolo 10 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali relative alla tariffa di rendita vitalizia differita.

Il contratto prevede un tasso di interesse tecnico, minimo garantito, del 2% annuo. Tale tasso viene riconosciuto, per tutta la durata del contratto prevista in base alle ipotesi demografiche utilizzate, in via anticipata nel calcolo della rendita iniziale assicurata. La misura annua di rivalutazione della rendita, una volta riconosciuta al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

3. Premio

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

Il contratto prevede la corresponsione del premio in un'unica soluzione.

L'entità del premio dipende dal livello della garanzia prevista dal contratto; influiscono inoltre l'eventuale durata del differimento, l'età ed il sesso dell'Assicurato.

L'importo del premio unico non potrà risultare inferiore a 2.500,00 euro.

Il contratto prevede, nel periodo del differimento e fin dal primo anno dalla data di conclusione del contratto, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il premio unico viene corrisposto tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccreditato al Contraente tramite rimes-

sa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà a gestire il contratto direttamente.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I premi versati confluiscono in una gestione separata dalle altre attività della Società denominata "Fondo ZED 2000". In deroga a quanto previsto al punto 4 del Regolamento "Fondo ZED 2000", di cui alle Condizioni contrattuali, il rendimento annuo della gestione separata "Fondo ZED 2000" viene rilevato con riferimento al periodo di osservazione intercorrente tra il 1º novembre dell'anno precedente e il 30 ottobre successivo. Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento annuo le spese di gestione indicate al successivo punto 5.2. e viene riconosciuto alle polizze al termine di ogni anno solare.

La misura di rivalutazione della rendita è pari alla differenza fra il rendimento attribuito ed il tasso di interesse tecnico del 2% già riconosciuto anticipatamente, scontata al tasso del 2% per la durata di un anno.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione si rinvia all'articolo 6 "Modalità di rivalutazione della rendita" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti applicati per scaglioni progressivi di premio				
Fino a 12.500,00 euro 3,5%				
oltre 12.500,00 euro e fino a 50.000,00 euro	2,5%			
oltre 50.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro	1,5%			
oltre 150.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro	1,0%			
oltre 250.000,00 euro	-			

A titolo esemplificativo, se il premio unico versato è pari a 25.000,00 euro, il caricamento sulla parte di premio (scaglione) costituito dai primi 12.500,00 euro è pari al 3,5%, mentre sui successivi 12.500,00 euro è pari al 2,5%. Complessivamente il caricamento così determinato è pari al 3% del premio versato.

5.1.2 Costi per riscatto

Costi per riscatto	
Nel corso del primo anno	5%
Nel corso del secondo anno	4%
Nel corso del terzo anno	3%
Nel corso del quarto anno	2%
Nel corso del quinto anno	1%
Successivamente	nessuna
- applicati all'ammontare della riserva matematica maturata, come indicato all'art. 7 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali dell'assicurazione di rendita vitalizia differita.	penalizzazione

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua è pari a 1,25% del premio versato al netto degli eventuali costi applicati.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Spese di gestione annuali	
- aliquota da sottrarre al rendimento annuo	1,1%

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari a circa il 21% sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2009.

6. Sconti

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., di Finanza & Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del differimento non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi dell'art.34 del D.P.R. n.601/73 e s.m.i., e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- l'importo della rendita vitalizia non è considerato reddito;
- le rendite sono tassate solo per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati nell'anno, sia nel periodo di differimento che nel periodo di riscossione, ai quali viene applicata l'imposta sostitutiva del 12,50% per anno di maturazione;
- in caso di esercizio del diritto di riscatto, il capitale liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e il premio pagato, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo 3 "Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali relative a ciascuna tariffa.

9. Riscatto

Il Contraente dell'assicurazione di rendita vitalizia differita può, fino al termine del periodo di differimento della rendita, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 7 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio unico versato.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n.070/276416 - Fax n. 02/26622265 - E-mail: infozed@zurich.com. Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato nella Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. Per conoscere i valori riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali relative a ciascuna tariffa. La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di opzione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2959, secondo comma del <u>Codice Civile</u>, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto di pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in ci si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste dalla Società entro due anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro il suddetto termine non potranno più essere liquidate ai richiedenti e dovranno essere dalla Società, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo n.1 c.343 Legge 23.12.2005 n.266.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Società e all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – "Servizio Clienti" – Via Benigno Crespi n.23 , 20159 Milano – Fax. 02/2662.2243 – Email: clienti@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il

termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione del Codice di Consumo (relative alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato dalla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a : I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – "Servizio a tutela degli utenti" – Via del Quirinale n.21, 00187 Roma – Fax. 06/42.133.745/33, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile al sito – www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato al perfezionamento del contratto e valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "Fondo ZED 2000", spese di gestione, tasso annuo di rendimento attribuito, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

17. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Fondo ZED 2000". La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società – www.zurich-db.it.it – e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto ove previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata del differimento, se prevista, sesso, età e anno di nascita dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) l tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
- b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'I-SVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

Al predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione previste dal contratto così come indicate al precedente punto 5.2. e il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE E DEI VALORI DI RISCATTO - ASSICURAZIONE DI RENDITA ANNUA VITALIZIA DIFFERITA - IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito (già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale): 2%

- Premio unico: 100.000,00 euro- Età dell'Assicurato: 50 anni;- Anno di nascita: 1960

Durata del differimento: 10 anni;Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;

- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

		Dopo il differimento			
Anni trascorsi	Premio	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	100.000,00	5.938,22	99.832,49	95.839,19	
2		5.938,22	101.829,14	98.774,26	
3		5.938,22	103.865,72	101.788,41	
4		5.938,22	105.943,04	104.883,61	
5		5.938,22	108.061,90	108.061,90	
6		5.938,22	110.223,13	110.223,13	
7		5.938,22	112.427,60	112.427,60	
8		5.938,22	114.676,15	114.676,15	
9		5.938,22	116.969,67	116.969,67	
10		5.938,22	119.309,07	119.309,07	5.938,22
11					5.938,22
12					5.938,22
13					5.938,22
14					5.938,22
15					5.938,22

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, <u>il recupero del premio versato</u> potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, trascorsi 3 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%

- Prelievi sul rendimento (spese di gestione): 1,1%

- Tasso di rendimento attribuito : 2,9%

- Tasso tecnico dedotto perché riconosciuto

anticipatamente: 2%

- Misura di rivalutazione: 0,88%

- Premio unico: 100.000,00 euro

- Età dell'Assicurato: 50 anni;

- Anno di nascita: 1960;

- Durata del differimento: 10 anni;

- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;

- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

		Dopo il differimento			
Anni trascorsi	Premio	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	100.000,00	5.990,48	100.711,01	96.682,57	
2		6.043,19	103.629,22	100.520,34	
3		6.096,37	106.631,98	104.499,34	
4		6.150,02	109.721,75	108.624,53	
5		6.204,14	112.901,04	112.901,04	
6		6.258,74	116.172,46	116.172,46	
7		6.313,81	119.538,68	119.538,68	
8		6.369,38	123.002,43	123.002,43	
9		6.425,43	126.566,55	126.566,55	
10		6.481,97	130.233,94	130.233,94	6.481,97
11					6.539,01
12					6.596,55
13					6.654,60
14					6.713,16
15					6.772,24

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata e il valore di riscatto risulteranno superiori a quanto sopra indicato, nonche' nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE - ASSICURAZIONE DI RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito (già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale): 2%

- Premio unico: 100.000,00 euro

- Età dell'Assicurato: 50 anni;

- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;

- Anno di nascita: 1960;

- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

Anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	3.852,01
2	3.852,01
3	3.852,01
4	3.852,01
5	3.852,01
6	3.852,01
7	3.852,01
8	3.852,01
9	3.852,01
10	3.852,01
11	3.852,01
12	3.852,01
13	3.852,01
14	3.852,01
15	3.852,01

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%

- Prelievi sul rendimento (spese di gestione): 1,1%

- Tasso di rendimento attribuito: 2,9%

- Tasso tecnico dedotto perché riconosciuto anticipatamente: 2%;

- Misura di rivalutazione: 0,88%

- Premio unico: 100.000,00 euro

- Età dell'Assicurato: 50 anni;

- Anno di nascita: 1960;

- Durata sviluppo del preventivo: 15 anni;

- Sesso dell'Assicurato: Maschile.

Anno	Rendita assicurata alla fine dell'anno
1	3.885,91
2	3.920,10
3	3.954,60
4	3.989,40
5	4.024,51
6	4.059,92
7	4.095,65
8	4.131,69
9	4.168,05
10	4.204,73
11	4.241,73
12	4.279,06
13	4.316,71
14	4.354,70
15	4.393,02

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata risulterà superiore a quanto sopra indicato, nonche' nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante legale Dett. Camillo Candia

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1° dicembre 2010.

Condizioni contrattuali Assicurazione di rendita vitalizia differita - tar. 6103

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

- In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari:
 - in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di decorrenza della rendita indicata nella polizza (termine del differimento), una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate, oppure,
 - in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento un importo uguale alla riserva matematica maturata alla data stessa del decesso.
- 2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
- 3. Al termine di ogni anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
- 4. La rivalutazione della rendita verrà effettuata anche durante il periodo della sua corresponsione.

Articolo 2

Premio

- 1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
- 2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
- 3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

- Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione del proprio assenso. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
- 2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni

caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso

- Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.
- 2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
- Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1º novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo. Il rendimento annuo da attribuirsi agli Assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione della rendita assicurata

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni. L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Nel corso del periodo di differimento, ai fini della riserva mate-

matica, la rivalutazione della rendita assicurata verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato o in caso di richiesta di riscatto. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa la misura di rivalutazione, fissata a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato, per la frazione di anno intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione, oppure nel caso che non sia ancora stata effettuata alcuna rivalutazione la data di decorrenza dell'assicurazione, e la data del decesso o la data di richiesta del riscatto.

Articolo 7 Riscatto

- 1. Nel corso del differimento, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.
- 2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale della riserva matematica pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, al 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, al 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, al 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale, ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
- 3. Il valore di riscatto al termine del differimento è sempre pari all'intero ammontare della riserva matematica e si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata a tale data per il coefficiente di cui alla tabella A, corrispondente al sesso, alla data di nascita e all'età dell'Assicurato al termine del differimento.
- 4. Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Articolo 8

Prestiti

- 1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.
- 2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

Articolo 9

Cessione, pegno e vincolo

- 1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
- 2. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Articolo 10 Opzioni

- 1. Su richiesta del Contraente, da effettuarsi a mezzo dichiarazione scritta alla Società entro il termine del differimento, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Assicurato, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:
 - a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore im-

- porto pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.
- 2. Le condizioni di rivalutazione della rendita annua di opzione, i coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione, saranno comunicate dalla Società.
- 3. La rendita annua vitalizia di opzione non è riscattabile; essa si rivaluta annualmente e viene corrisposta secondo le stesse modalità previste per la rendita annua vitalizia di base.

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

- 1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
- 2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - b) dopo la morte del Contraente;
 - c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
- 3. In tali casi le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
- 4. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 12

Pagamenti della Società

- 1. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
 - originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;
 - copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;
 - certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;
 - nel caso di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della Società o richiedibile direttamente alla Società stessa.
- 2. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:
 - il certificato di morte,
 - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si ri-

- serva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.
- 3. La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita.
 - In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.
- 4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso.

L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

- 5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
- Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
- 7. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Regolamento "Fondo ZED 2000"

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Fondo ZED 2000".

Articolo 2

Nel "Fondo ZED 2000" confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo.

La gestione "Fondo ZED 2000" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 3

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al "periodo di osservazione" costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del "periodo di osservazione".

Articolo 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Fondo ZED 2000", al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo ZED 2000" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Articolo 6

La gestione del "Fondo ZED 2000" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all'art. all'art.161 del Decreto Legislativo 58/98. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

Tabella A

Valori di riscatto al termine del differimento per 1 euro di rendita annua

Sesso Maschile

Età al termine del differimento	Fino al 1925	Dal 1926 al 1938	Dal 1939 al 1947	Dal 1948 al 1960	Dal 1961 al 1970	Dal 1971
45	26,1518059	26,6093535	27,0593392	27,5013570	27,9358567	28,3631622
46	25,6865894	26,1518059	26,6093535	27,0593392	27,5013570	27,9358567
47	25,2135666	25,6865894	26,1518059	26,6093535	27,0593392	27,5013570
48	24,7328844	25,2135666	25,6865894	26,1518059	26,6093535	27,0593392
49	24,2447101	24,7328844	25,2135666	25,6865894	26,1518059	26,6093535
50	23,7493243	24,2447101	24,7328844	25,2135666	25,6865894	26,1518059
51	23,2471031	23,7493243	24,2447101	24,7328844	25,2135666	25,6865894
52	22,7382336	23,2471031	23,7493243	24,2447101	24,7328844	25,2135666
53	22,2226238	22,7382336	23,2471031	23,7493243	24,2447101	24,7328844
54	21,7002104	22,2226238	22,7382336	23,2471031	23,7493243	24,2447101
55	21,1707565	21,7002104	22,2226238	22,7382336	23,2471031	23,7493243
56	20,6344053	21,1707565	21,7002104	22,2226238	22,7382336	23,2471031
57	20,0917240	20,6344053	21,1707565	21,7002104	22,2226238	22,7382336
58	19,5440308	20,0917240	20,6344053	21,1707565	21,7002104	22,2226238
59	18,9932652	19,5440308	20,0917240	20,6344053	21,1707565	21,7002104
60	18,4396773	18,9932652	19,5440308	20,0917240	20,6344053	21,1707565
61	17,8832829	18,4396773	18,9932652	19,5440308	20,0917240	20,6344053
62	17,3246202	17,8832829	18,4396773	18,9932652	19,5440308	20,0917240
63	16,7646342	17,3246202	17,8832829	18,4396773	18,9932652	19,5440308
64	16,2038727	16,7646342	17,3246202	17,8832829	18,4396773	18,9932652
65	15,6426027	16,2038727	16,7646342	17,3246202	17,8832829	18,4396773
66	15,0814392	15,6426027	16,2038727	16,7646342	17,3246202	17,8832829
67	14,5214742	15,0814392	15,6426027	16,2038727	16,7646342	17,3246202
68	13,9638419	14,5214742	15,0814392	15,6426027	16,2038727	16,7646342
69	13,4082699	13,9638419	14,5214742	15,0814392	15,6426027	16,2038727
70	12,8537524	13,4082699	13,9638419	14,5214742	15,0814392	15,6426027
71	12,2997683	12,8537524	13,4082699	13,9638419	14,5214742	15,0814392
72	11,7468591	12,2997683	12,8537524	13,4082699	13,9638419	14,5214742
73	11,1960375	11,7468591	12,2997683	12,8537524	13,4082699	13,9638419
74	10,6522931	11,1960375	11,7468591	12,2997683	12,8537524	13,4082699
75	10,1204582	10,6522931	11,1960375	11,7468591	12,2997683	12,8537524
76	9,6055607	10,1204582	10,6522931	11,1960375	11,7468591	12,2997683
77	9,1086649	9,6055607	10,1204582	10,6522931	11,1960375	11,7468591
78	8,6275091	9,1086649	9,6055607	10,1204582	10,6522931	11,1960375
79	8,1595667	8,6275091	9,1086649	9,6055607	10,1204582	10,6522931
80	7,7013415	8,1595667	8,6275091	9,1086649	9,6055607	10,1204582
81	7,2512659	7,7013415	8,1595667	8,6275091	9,1086649	9,6055607
82	6,8175139	7,2512659	7,7013415	8,1595667	8,6275091	9,1086649
83	6,3958567	6,8175139	7,2512659	7,7013415	8,1595667	8,6275091
84	5,9880896	6,3958567	6,8175139	7,2512659	7,7013415	8,1595667
85	5,5924730	5,9880896	6,3958567	6,8175139	7,2512659	7,7013415

Sesso Femminile

Età al termine del differimento	Fino al 1927	Dal 1928 al 1940	Dal 1941 al 1949	Dal 1950 al 1962	Dal 1963 al 1972	Dal 1973
45	28,0410238	28,4642954	28,8806888	29,2903146	29,6933964	30,0894643
46	27,6105832	28,0410238	28,4642954	28,8806888	29,2903146	29,6933964
47	27,1727428	27,6105832	28,0410238	28,4642954	28,8806888	29,2903146
48	26,7274100	27,1727428	27,6105832	28,0410238	28,4642954	28,8806888
49	26,2745614	26,7274100	27,1727428	27,6105832	28,0410238	28,4642954
50	25,8143374	26,2745614	26,7274100	27,1727428	27,6105832	28,0410238
51	25,3467341	25,8143374	26,2745614	26,7274100	27,1727428	27,6105832
52	24,8714485	25,3467341	25,8143374	26,2745614	26,7274100	27,1727428
53	24,3881467	24,8714485	25,3467341	25,8143374	26,2745614	26,7274100
54	23,8964801	24,3881467	24,8714485	25,3467341	25,8143374	26,2745614
55	23,3960987	23,8964801	24,3881467	24,8714485	25,3467341	25,8143374
56	22,8869557	23,3960987	23,8964801	24,3881467	24,8714485	25,3467341
57	22,3692687	22,8869557	23,3960987	23,8964801	24,3881467	24,8714485
58	21,8432627	22,3692687	22,8869557	23,3960987	23,8964801	24,3881467
59	21,3103407	21,8432627	22,3692687	22,8869557	23,3960987	23,8964801
60	20,7714513	21,3103407	21,8432627	22,3692687	22,8869557	23,3960987
61	20,2263583	20,7714513	21,3103407	21,8432627	22,3692687	22,8869557
62	19,6746112	20,2263583	20,7714513	21,3103407	21,8432627	22,3692687
63	19,1200632	19,6746112	20,2263583	20,7714513	21,3103407	21,8432627
64	18,5581326	19,1200632	19,6746112	20,2263583	20,7714513	21,3103407
65	17,9903026	18,5581326	19,1200632	19,6746112	20,2263583	20,7714513
66	17,4171218	17,9903026	18,5581326	19,1200632	19,6746112	20,2263583
67	16,8394718	17,4171218	17,9903026	18,5581326	19,1200632	19,6746112
68	16,2586027	16,8394718	17,4171218	17,9903026	18,5581326	19,1200632
69	15,6742826	16,2586027	16,8394718	17,4171218	17,9903026	18,5581326
70	15,0839586	15,6742826	16,2586027	16,8394718	17,4171218	17,9903026
71	14,4869691	15,0839586	15,6742826	16,2586027	16,8394718	17,4171218
72	13,8859383	14,4869691	15,0839586	15,6742826	16,2586027	16,8394718
73	13,2813977	13,8859383	14,4869691	15,0839586	15,6742826	16,2586027
74	12,6764135	13,2813977	13,8859383	14,4869691	15,0839586	15,6742826
75	12,0735194	12,6764135	13,2813977	13,8859383	14,4869691	15,0839586
76	11,4765406	12,0735194	12,6764135	13,2813977	13,8859383	14,4869691
77	10,8879805	11,4765406	12,0735194	12,6764135	13,2813977	13,8859383
78	10,3090223	10,8879805	11,4765406	12,0735194	12,6764135	13,2813977
79	9,7393749	10,3090223	10,8879805	11,4765406	12,0735194	12,6764135
80	9,1798081	9,7393749	10,3090223	10,8879805	11,4765406	12,0735194
81	8,6300215	9,1798081	9,7393749	10,3090223	10,8879805	11,4765406
82	8,0981173	8,6300215	9,1798081	9,7393749	10,3090223	10,8879805
83	7,5810178	8,0981173	8,6300215	9,1798081	9,7393749	10,3090223
84	7,0840011	7,5810178	8,0981173	8,6300215	9,1798081	9,7393749
85	6,6068542	7,0840011	7,5810178	8,0981173	8,6300215	9,1798081

Il Rappresentante legale Dett. Camillo Candia

Condizioni contrattuali Assicurazione di rendita vitalizia immediata - tar. 6104

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

- 1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare all'Assicurato, una rendita annua vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate.
- 2. Il valore iniziale della rendita annua assicurata è indicato nella polizza.
- 3. Al termine di un anno solare, la rendita assicurata verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo art. 6.
- 4. In caso di morte dell'Assicurato il contratto si estingue e nulla è più dovuto in dipendenza del contratto.

Articolo 2 Premio

- 1. Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.
- 2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
- 3. Il versamento del premio deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà del Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

- 1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione del proprio assenso. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
- 2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso

 Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia

- S.p.A. Life Operations Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales Via Benigno Crespi n. 23 20159 Milano.
- 2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
- Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo ZED 2000", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

In deroga a quanto indicato al punto 4 del Regolamento, il rendimento annuo del Fondo da utilizzarsi, al termine di ogni anno solare, ai fini del riconoscimento della rivalutazione, è quello relativo al periodo annuale di osservazione intercorrente tra il 1º novembre dell'anno precedente ed il 30 ottobre successivo.

Il rendimento annuo da attribuirsi agli Assicurati si ottiene sottraendo a detto rendimento 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B - Rivalutazione della rendita assicurata

A termine di ogni anno solare, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rendita assicurata viene rivalutata applicando alla stessa tale misura di rivalutazione:

- per la frazione di anno intercorrente tra la data di decorrenza dell'assicurazione ed il 31 dicembre, in occasione della prima rivalutazione;
- per un anno intero, in occasione delle successive rivalutazioni. L'aumento annuale della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Articolo 7 Riscatto

La presente assicurazione non contempla valore di riscatto.

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 8

Beneficiario

Per la tipologia di polizza in questione il Beneficiario coincide con l'Assicurato.

Articolo 9

Pagamenti della Società

- 1. La rendita annua viene pagata in rate semestrali posticipate. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva. Deve comunque essere preventivamente consegnata alla Società copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale.
- 2. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.
- 3. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
- Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
- 5. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 10

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 11

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 12

Foro competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Regolamento "Fondo ZED 2000"

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti,

separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Fondo ZED 2000".

Articolo 2

Nel "Fondo ZED 2000" confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo.

La gestione "Fondo ZED 2000" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 3

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al "periodo di osservazione" costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel periodo medesimo. Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del "periodo di osservazione".

Articolo 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Fondo ZED 2000", al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo ZED 2000" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Articolo 6

La gestione del "Fondo ZED 2000" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all'art. all'art.161 del Decreto Legislativo 58/98. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

> Il Rappresentante legale Dott. Camillo Candia

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1º dicembre 2010.

Glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili. Il documento è suddiviso il cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati

- generalmente nelle polizze vita 2. definizioni relative alla polizza
- 3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
- 4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita
- 5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno, vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto ad un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o interessi) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del regolamento della gestione separata
- Glossario
- proposta

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza, o in corso di contratto, sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al

fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta involta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento (costituito dalla Proposta di assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della Proposta) che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una ren-

dita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizze miste

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le Condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione.

È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella Nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizione - Prestazione e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle Condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle Condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita temporanea immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso

Controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di un somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finche il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie

Garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale ri-

spettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente,

generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché

l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della Gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusioni di Gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spese di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Regolamento della Gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.)

stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Il Rappresentante legale Dett. Camillo Candia

I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1° dicembre 2010.



Contraente

Distribuito da

Deutsche Bank

F

M

Data di nascita

Assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita pagina $1\ \mathrm{di}\ 2$

	Luogo di nascita		Codice fiscale
	Indirizzo di residenza		
	Сар	Località	Provincia
Assicurando			F M
Assiculatio	Cognome e Nome		Sesso Data di nascita
	Luogo di nascita		Codice for
	Indirizzo di residenza		
	Can	Località	Provincia
	Сар	Localita	Provincia
Beneficiari			
	In caso di morte In caso di vita, se l'Assicu	razione di Radita, l'Assicurato	
Decorrenza, dura	ata, protazion	prer io unico	
Assicurazione			
di Rendita	Data c decorrenza	Durata del Data di decorrenza Imp	porto annuo iniziale della rendita Premio unico
	dell'assi trazione	differimento della rendita (anni)	
Premio alla sotto	oscrizione		
Tromio una socio			
Caricamento		Premio	
Caricamento			
		Sottoscritta in	il
Caricamento			il
Caricamento			il
Proposta n.			il
Proposta n. Revoca della propo	osta	Sottoscritta in	
Proposta n. Revoca della propo	osta in cui il contrat	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può	il o revocare la proposta inviando una comunicazion
Proposta n. Revoca della proposicione al momento secritta mediante le Zurich Life Insura	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene	o revocare la proposta inviando una comunicazion
Proposta n. Revoca della propostino al momento iscritta mediante le Zurich Life Insura	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano.	o revocare la proposta inviando una comunicazion efits, Claims & After Sales
Proposta n. Revoca della proposti della proposti della proposti della proposi della p	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015 0 giorni dal rico	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano. evimento della comunicazione di revoca,	o revocare la proposta inviando una comunicazion
Proposta n. Revoca della proposta nichi di proposta nich	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015 0 giorni dal rico	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano. evimento della comunicazione di revoca,	o revocare la proposta inviando una comunicazion efits, Claims & After Sales
Proposta n. Revoca della proposta nichi di proposta nich	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015 0 giorni dal rico	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano. evimento della comunicazione di revoca,	o revocare la proposta inviando una comunicazion efits, Claims & After Sales
Proposta n. Revoca della proposta n. Fino al momento i scritta mediante le Zurich Life Insura Via Benigno Cresp La Società, entro 3 all'atto della sottos	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015 0 giorni dal ricc icrizione della p	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano. evimento della comunicazione di revoca, roposta.	o revocare la proposta inviando una comunicazion efits, Claims & After Sales rimborserà al Contraente l'eventuale somma versa
Proposta n. Revoca della proposta nichi di proposta nich	osta in cui il contrat ettera raccoman ince Italia S.p.A pi n. 23 - 2015 0 giorni dal ricc icrizione della p	Sottoscritta in to non è perfezionato il Contraente può data A.R. a: Life Operations - Ufficio Life Bene Milano. evimento della comunicazione di revoca, roposta.	o revocare la proposta inviando una comunicazion efits, Claims & After Sales







Assicurazione di rendita vitalizia differita o immediata a premio unico con rivalutazione annua della rendita pagina 2 di 2

Proposta n	•
sottoscrizione della proposta, riceve da parte della la proposta e la comunicazione di accettazione co vigore, a condizione che sia stato pagato il premio u nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazi 2. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FAS a) Scheda sintetica c) Condizioni contratti	CICOLO INFORMATIVO (mod. 226 ZLII - ed. 12/2010) composto da:
 e di accettarlo integralmente 3. Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle inforconfronti dei Contraenti. 4. Autorizza l'immediato addebito del premio sul p 5. Prende atto che può recedere dal contratto entre con lettera raccomandata A.R. contenente gli e Italia S.p.A. – Life Operations – Ufficio Life B Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le part del giorno di spedizione della comunicazione dei ricevimento della comunicazione del recesso, l'appendici di variazione contrattuale, provvede a l'Luogo e data 	rmazioni sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
Luogo e data Il Contraente dichiara li avere r cevui e preso vicion	rırma (leggibile) del Contraente e del progetto esemplificativo personalizzato
Luogo e data	Firma (leggibile) del Contraente
Il sottoscritto Assicurando (quando non sia lo stesso (1. dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla pr	opria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
Luogo e data Modalità di pagamento del premio Il premio unico viene pagato tramite addebito in co contestualmente alla sottoscrizione della proposta. E rimessa bancaria diretta.	Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente) onto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo
i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa aj Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e prome sulla soddisfazione dei clienti: Acconsento SI NO Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al r	e, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per ponendo la Sua/Vostra firma in calce. può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione ozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi ispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Acconsento SI NO Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al r	ispetto delle disposizioni della vigente normativa.





NOME E COGNOME DELL' ASSICURANDO (quando non sia lo stesso Contraente)

FIRMA (leggibile) DELL' ASSICURANDO (quando non sia lo stesso Contraente)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano. Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed

"incaricati" per rispettive aree di competenza.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) – non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai

suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati p esse di noi e cane vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il l'1 cco è di opporsi/ i al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SEI VIZIO C LIE, ITI VIA BELL'ENO (RE, PI, 2, 20159 M LA NO-Tel. 02-5 66.2510

NOTE

- 1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e succe sive a edif che considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni
- politiche e sindacali ed a convincioni re igiose.

 2) Ai sensi del d. lgs n. 196/0; e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione e ropea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.
- 3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni od accordi anche di comarketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir, 104 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 – 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investment Life S.p.A. capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc -Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23 e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- 6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.







Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Capitale sociale € 25.850.000 i.v. iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00117 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154 Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95) www.zurich-db.it



